



QUESTURA DI VERONA - UFFICIO IMMIGRAZIONE

Pec: dipps194.00p0@pecps.poliziadistato.it

DOCUMENTI NECESSARI PER LA “COESIONE FAMILIARE” EX ART. 30, COMMA 1, LETT. C), DEL D.LGS n.286/1998 E SUCC. MOD. ED INTEGR.

L'istituto della “coesione familiare” previsto dall'ex art.30, comma 2, lett. c) del d.lgs n.286/98 può essere invocato da chi è regolarmente soggiornante in Italia ed è titolare di uno dei seguenti permessi di soggiorno:

1. permesso UE per soggiornanti di lungo periodo S.L.P. (ex carta di soggiorno);
2. permesso di soggiorno in corso di validità di durata non inferiore ad un anno, rilasciato per motivi di lavoro subordinato, o di lavoro autonomo, ovvero per motivi familiari, per asilo/protezione sussidiaria/motivi umanitari (rilasciato prima della riforma introdotta dal D.L. n.132/18 convertito con la legge n.132/18), per ricerca scientifica, per studio o per motivi religiosi;
3. visto d'ingresso di durata non inferiore ad un anno, rilasciato per motivi di lavoro subordinato, o di lavoro autonomo, Carta blu UE ovvero per ricerca scientifica, per motivi familiari, per studio o per motivi religiosi (Sezione 11 c) ingresso di familiare al seguito);
4. Carta blu UE.

Il cittadino straniero con permesso di soggiorno scaduto, ma che ha presentato istanza di rinnovo del titolo, può presentare richiesta di ricongiungimento familiare nelle more del procedimento amministrativo. Non è invece consentito presentare istanza a chi è in attesa del primo rilascio del permesso di soggiorno fino a quando non viene convocato per il fotosegnalamento.

Per quali familiari si può chiedere la coesione familiare?

Il cittadino straniero può chiedere la coesione familiare per i seguenti familiari (art.29, comma 1, d.lgs n.286/98 e succ. mod. e integrazioni, Testo Unico sull'Immigrazione) entrati regolarmente nel territorio entro un anno:

a) coniuge, di età non inferiore ai diciotto anni e non legalmente separato, purchè non risulti già coniugato con un altro cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale. Al coniuge è equiparato **il partner dello stesso sesso unito civilmente**, purchè maggiorenne e non legalmente separato (legge 20 maggio 2016, n.76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”; Circolare del Ministero dell'Interno 5 agosto 2016, n.3511, “legge 20 maggio 2016, n.76... Indicazioni operative ai fini del rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare”);

b) figli minori, anche del coniuge, o nati fuori dal matrimonio, non coniugati a condizione che l'altro genitore, qualora sia esistente, abbia dato il suo consenso. Si considerano minori i figli di età inferiore ai 18 anni: i minori adottati, o affidati, o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli (art.29, comma 2, T.U.Immigrazione). Tale condizione deve sussistere al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento familiare (art.29, comma 2, T.U. Immigrazione);

c) figli maggiorenni a carico che non possono provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita a causa dello stato di salute che comporta un'invalidità totale;

d) genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel Paese d'origine, oppure genitori ultrasessantacinquenni quando gli altri figli non possono provvedere al loro mantenimento per gravi e documentati motivi di salute. E', inoltre, consentito il ricongiungimento del genitore naturale del minore già regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore (art.29, comma 5, T.U. Immigrazione) e del genitore del minore non accompagnato a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato (art.29 bis T.U. Immigrazione).

Reddito: si deve dimostrare un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (per il 2022 € 6.085,30 annui (€ 468,10 mensili), aumentato della metà della cifra risultante per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni 14 è richiesto, in ogni caso, un reddito minimo non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale.

Alloggio idoneo: si deve dimostrare la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari e di idoneità abitativa. La conformità dell'alloggio deve essere accertata dai competenti uffici comunali. Nel caso di domanda di ricongiungimento familiare di un solo figlio di età inferiore agli anni 14, non è necessaria la certificazione di idoneità dell'alloggio, ma è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà. Il certificato di idoneità alloggiativa, rilasciato dai competenti uffici comunali, data la sua natura di attestazione di conformità tecnica e non di certificato non ha una scadenza temporale e può essere validamente presentato a corredo dell'istanza di ricongiungimento familiare anche oltre i sei mesi dal suo rilascio.

Documentazione richiesta: da esibire in fotocopia in aggiunta agli originali il giorno della convocazione presso l'Ufficio Immigrazione della Questura.

Si premette che, in deroga alla normativa in materia di autocertificazione, i cittadini stranieri che sulla base di quanto disposto dal Testo Unico Immigrazione (d.lgs. n.286/98 e succ. mod. ed integrazioni) e dal relativo regolamento di attuazione (D.P.R. n.394/99 e succ. mod. ed integrazioni) debbano esibire dei certificati, dovranno richiederli all'amministrazione competente.

PER TUTTI:

- 1) marca da bollo da € 16,00;
- 2) copia del passaporto in corso di validità (solo copia delle pagine con i dati anagrafici e la scadenza, visti e timbri);
- 3) copia del titolo al soggiorno;
- 4) copia del codice fiscale solo se già in possesso;
- 5) certificazione attestante l'attuale dimora:
- certificato di residenza oppure certificato di residenza, oppure
- dichiarazione di ospitalità/cessione di fabbricato vidimata dall'ufficio ricevente o con ricevuta di spedizione alla Questura di VERONA solo per il Comune di VERONA.

Il giorno della convocazione inoltre sarà necessario esibire:

- 1) originale della ricevuta dell'assicurata postale della spedizione del kit;
- 2) appuntamento rilasciato dagli Uffici Postali;
- 3) 4 fototessere del richiedente, più 4 fototessere degli eventuali figli minori degli anni 14 da inserire nel permesso di soggiorno (i figli devono essere presenti alla convocazione)
- 4) originale del passaporto in corso di validità e del permesso di soggiorno e originali di tutti i documenti allegati in fotocopia al kit-postale.

N.B. Il giorno della consegna e dell'attivazione del permesso di soggiorno, dovranno presentarsi i genitori e i figli minori di età superiore ai 6 anni.

Il giorno della convocazione inoltre sarà necessario esibire:

1. **copia del titolo di soggiorno del familiare straniero già regolarmente soggiornante** (ai sensi dell'art.28, comma 1, del d.lgs. n.286/98 e succ. mod);
2. **copia dei certificati attestanti il rapporto di coniugio, l'unione civile o il legame familiare** tradotti e legalizzati dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di origine oppure muniti di Apostille, se provenienti da uno Stato firmatario della Convenzione dell'Aja. Se il matrimonio viene contratto in Italia, o se il figlio è nato in Italia, il certificato deve essere rilasciato dal Comune. In caso di convivenza dei genitori basta l'estratto dell'atto di nascita del minore ove non sia già stato dimostrato.

3. copia di tutti gli altri documenti richiesti per il ricongiungimento familiare:

- certificato di residenza e stato famiglia;
- documentazione relativa all'idoneità dell'alloggio;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa il mantenimento da parte del familiare;
- copia del passaporto del familiare;
- documentazione attestante il possesso di un "reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, aumentato della metà dell'importo per ogni familiare da ricongiungere..." (art.29, comma 3, lett.b), del d.lgs n.286/1998 e succ. mod ed integr.);
- in caso di figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio: consenso scritto dell'altro genitore, qualora esistente, tradotto e legalizzato dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di origine oppure muniti di Apostille, se provenienti da uno Stato firmatario della Convenzione dell'Aja (se il genitore naturale risiede all'estero);
- in caso di figli maggiorenni a carico: certificazione che attesti l'invalidità totale;
- in caso di genitori infra sessantacinquenni: documentazione rilasciata dalle autorità competenti del Paese di origine attestante la vivenza a carico e documentazione che attesti l'assenza di figli residenti nel Paese di origine o di provenienza; la documentazione deve essere tradotta e legalizzata dalla Rappresentanza Diplomatica e Consolare italiana nel Paese di origine o munita di Apostille;
- in caso di genitori ultra sessantacinquenni: documentazione rilasciata dalle autorità competenti del Paese di origine attestante la vivenza a carico e documentazione che attesti l'assenza di figli residenti nel Paese di origine o di provenienza ovvero che attesti la sussistenza di documentati e gravi motivi di salute che impediscano agli altri eventuali figli residenti, nel Paese di origine o di provenienza, di provvedere al sostentamento dei genitori (la documentazione deve essere tradotta e legalizzata dalla Rappresentanza Diplomatica e Consolare italiana nel Paese di origine o munita di apostille), assicurazione sanitaria oppure iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale (bollettino postale di versamento del contributo).

Il giorno del fotosegnalamento esibire anche **originale e copia della richiesta di iscrizione formalizzata all'ULSS competente.**

4. **bollettino postale per la smart card** (€ 30,46) e per il contributo previsto (€ 40,00 per permessi di soggiorno di durata inferiore o pari 1 anno e € 50,00 per permessi di soggiorno di durata superiore ad 1 anno o fino a 3 anni).